

Allegato A
al n. 77670 di repertorio
e al n. 25845 di raccolta



Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus

STATUTO

Articolo 1

In attuazione degli indirizzi di politica sanitaria della Regione Veneto ed in armonia con quanto disposto dalla legge 12 agosto 1993 n. 301, è costituita la "Fondazione Banca degli Occhi del Veneto", avente personalità giuridica privata ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione ha sede in Venezia - Zelarino, presso il Padiglione Giovanni Rama, Ospedale dell'Angelo, via Paccagnella, n. 11.


La Fondazione, le cui prevalenti finalità sono quelle dei centri di riferimento di cui all'art. 4 della legge 301/1993, persegue in via esclusiva finalità di solidarietà sociale.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di assistenza e di ricerca scientifica indicate all'art. 2 fatta eccezione per le attività ad esse direttamente connesse.

Articolo 2

Gli scopi della Fondazione sono:

- a) sensibilizzazione della pubblica opinione sull'alto valore morale e sociale dell'atto di donazione delle cornee a scopo di trapianto;
- b) promozione, sviluppo ed organizzazione delle attività di prelievo ed innesto di cornee, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 della legge 12 agosto 1993 n. 301, anche mediante intese tecnico-scientifiche con altri Enti ed Istituti;



Regione del Veneto-A.O.O. Giunta Regionale n. prot. 115645 data 23/03/2016, pagina 5 di 13

c) raccolta, esame, selezione, conservazione delle cornee, eventuale trattamento e distribuzione delle stesse ad Ospedali ed Enti autorizzati agli innesti corneali, con preferenza per quelli della Regione Veneto;

d) elaborazione e messa a disposizione di Enti ed Istituti autorizzati dei dati clinici acquisiti;

e) promozione della ricerca e degli studi nel campo della chirurgia corneale, anche in collaborazione con Istituti Universitari e con ULSS.

Articolo 3

La Fondazione è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale. La locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o in alternativa l'acronimo "ONLUS" dovrà essere inserito nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Le entrate della Fondazione sono costituite dal contributo annuale della Regione Veneto, dalle contribuzioni e donazioni di Enti pubblici e di privati, dai ricavi derivanti dalla prestazione di servizi relativi all'attività istituzionale e alle attività direttamente connesse il cui corrispettivo non ecceda i costi sostenuti.

Le entrate sono destinate alla realizzazione degli scopi statutari, alla retribuzione del personale dipendente, nonché a tutto quanto necessita al funzionamento e gestione della Fondazione Banca degli occhi del Veneto.

È fatto espresso divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi o riserve, fatta eccezione per le destinazioni o distribuzioni stesse imposte dalla legge o effettuate in favore di altre ONLUS che per la legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.



Il divieto di cui al comma 4 concerne anche eventuali distribuzioni indirette di utili o avanzi di gestione così come definite dall'art. 10 comma 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

Eventuali avanzi di bilancio dovranno essere reinvestiti esclusivamente in opere ed attività volte a perseguire le finalità della Fondazione.

In caso di scioglimento il patrimonio della Fondazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Articolo 4

Organi della Fondazione sono:

Il Presidente

Il Consiglio di Amministrazione

Il Direttore Medico


Il Direttore di Gestione

il Revisore dei Conti

Articolo 5

Il Presidente è nominato dalla Giunta Regionale fra le personalità di alto livello in campo scientifico, culturale, imprenditoriale o sociale. Dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione. In caso d'urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli alla ratifica del medesimo alla prima riunione.



Regione del Veneto-A.O.O. Giunta Regionale n. prot. 115645 data 28/03/2016, pagina 7 di 13



Può proporre al Consiglio di Amministrazione perché deleghi specifici compiti connessi all'attività istituzionale della Fondazione ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione.

Ciascun incarico di delega comporta la definizione di un budget di assegnazione.

In caso di assenza od impedimento del presidente, in medesimo è sostituito dal Vice Presidente e in caso di assenza o di impedimento di Presidente e Vice Presidente, le funzioni di Presidente sono assolte dal consigliere più anziano di età.

Articolo 6

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri:

- Il Presidente
- Un Dirigente regionale in rappresentanza della Regione del Veneto con funzioni di Vice Presidente.
- Un rappresentante dell'Uiss dove ha sede la Fondazione indicato dal Direttore generale di tale Uiss;
- Un rappresentante delle Associazioni di Volontariato, scelto su quattro presentati dalle Associazioni maggiormente rappresentative nel Veneto.
- Una personalità pubblicamente nota per la sua attività ed impegno in campi con finalità affini a quelli della Fondazione e, comunque, rientranti nel campo sociale-sanitario o di ricerca sanitaria, individuato in un gruppo di quattro.

La Giunta regionale del Veneto nomina, su proposta del suo Presidente, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Qualora gli organismi interpellati non effettuino le designazioni entro trenta giorni dalla richiesta, la Giunta regionale provvede alle nomine autonomamente.



Il Consiglio di Amministrazione è costituito e funzionante con la nomina di almeno tre componenti.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano il Direttore Medico con voto consultivo ed il Direttore di gestione con funzioni di verbalizzante.

Con l'assenso unanime dei consiglieri presenti, possono essere ammessi ad assistere alle sedute consiliari consulenti tecnici esterni, chiamati a relazionare su specifici argomenti.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e comunque fino al suo rinnovo.


Articolo 7

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la Sede della Fondazione o altrove, purché nel Veneto – su invito scritto del Presidente contenente l'ordine del giorno della seduta – almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. L'avviso, uniformemente all'ord.g., deve pervenire al domicilio dei consiglieri almeno cinque giorni prima del termine fissato per la seduta; in caso di urgenza almeno 24 ore prima anche a mezzo telegramma.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti eletti e le proposte si intendono approvate col voto favorevole della maggioranza dei votanti. Gli astenuti si ritengono presenti ma non votanti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Nel caso di trattazione di questioni concernenti persone, la votazione deve svolgersi in forma segreta.

I verbali delle riunioni vengono sottoscritti dal Presidente e dal Direttore di Gestione verbalizzante.



Allegato A alla Dgr
n. del



Le funzioni del Presidente e di Componente del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per le attività statutarie, preventivamente autorizzate e debitamente documentate.

Articolo 8

Compiti del Consiglio di Amministrazione sono:

- a) fissare i programmi della Fondazione per la realizzazione delle finalità statutarie;
- b) approvare il Bilancio di previsione, nonché gli specifici budget connessi alle deleghe, le relative variazioni, e - entro il mese di Aprile di ciascun anno - il Bilancio dell'esercizio precedente;
- c) nominare il Direttore Medico ed il Direttore di Gestione;
- d) approvare, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le modifiche dello statuto della Fondazione;
- e) accettare eredità, donazioni e legati, salvo le autorizzazioni di legge;
- f) acquistare eventuali immobili strumentali necessari alla funzionalità della Fondazione, previa autorizzazione regionale;
- g) ratificare i provvedimenti adottati in via eccezionale ed urgente dal presidente.

Articolo 9

Il Direttore Medico è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio di Amministrazione per la durata pari a quella del Consiglio di Amministrazione.

E' assunto con contratto individuale avendo come riferimento il CCNL della sanità privata.

E' scelto tra medici specialisti in oculistica, liberi professionisti o in servizio o in quiescenza.

Qualora il designato sia dipendente da un ente pubblico, la sua nomina è condizionata dal previo assenso dell'ente da cui dipende.

Paolo Veneto
[Signature]

PAG. 6

... alla Dgr
n. del



Articolo 10

Il Direttore di gestione è nominato su proposta del Presidente dal Consiglio di Amministrazione.

È assunto con contratto individuale avendo come riferimento il CCNL intersettoriale dei servizi.

Il Direttore di gestione cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della legalità ed efficienza della gestione amministrativa e tecnica della Fondazione.

Il Direttore risponde al Consiglio di Amministrazione per il tramite del Presidente.

Articolo 11

Per i rapporti con Enti Pubblici, Sanità e Territorio la Fondazione Banca degli Occhi del Veneto può avvalersi della consulenza di personalità in campo scientifico culturale e sociale su proposta del Presidente. Il consulente è nominato dal Consiglio che definisce al contempo il compenso per giornata richiesta/effettuata.


Articolo 12


Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione per la durata di tre anni ed espleta funzioni di controllo amministrativo-contabile.

Il compenso del Revisore dei Conti è pari alla metà del compenso corrisposto ai revisori dell'Ulss dove ha sede la Fondazione.

Articolo 13

All'inizio di ogni triennio il Consiglio nomina un Comitato Scientifico della Fondazione da massimo tre membri, scelti tra i medici oculisti di maggior prestigio operanti negli enti pubblici e nelle strutture private italiane. Possono essere chiamati a fare parte del Comita-





to Scientifico anche oculisti stranieri, particolarmente distintisi nell'attività di trapianto di cornee.

Il Comitato ha finalità scientifico-culturali e di promozione della ricerca in campo oculistico, in particolare degli innesti corneali.

Il Comitato Scientifico elegge il suo Presidente tra i propri componenti.

Il Direttore Medico della Fondazione partecipa di diritto ai lavori del Comitato.

La funzione di membro del Comitato Scientifico è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute per le attività statutarie, preventivamente autorizzate e debitamente documentate.

Articolo 14

Con apposito regolamento interno, il Consiglio di Amministrazione individua gli "Amici della Fondazione", definendone i requisiti, lo scopo e le funzioni.

Articolo 15

In caso di persistenti disfunzioni della Fondazione o di reiterate violazioni delle norme statutarie, la Giunta Regionale può dichiarare la decadenza del Consiglio di Amministrazione e nominare un Commissario nelle more del rinnovo del Consiglio stesso.

Paolo Ventura